

Deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07

Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2007

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l’articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 dicembre 1995;
- il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 15 luglio 1996;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: *CIP*) 30 luglio 1986, n. 42;
- il provvedimento *CIP* 14 dicembre 1993, n. 15.

Visti:

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04;
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificata e integrata, ed in particolare l’Allegato A recante disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007;

- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2005, n. 300/05;
- la deliberazione dell’Autorità 10 aprile 2006, n. 73/06;
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06 (di seguito: deliberazione n. 209/06);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2007, n. 172/07;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2007, n. 183/07;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2007, n. 269/07;
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2007, n. 272/07;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07;
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2007, n. 281/07;
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2007, n. 288/07
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2007, n. 316/07;
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2007, n. 322/07;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 e in particolare l’Allegato A, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
- la deliberazione 27 dicembre 2007, n. 341/07 in materia di regolazione della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: deliberazione n. 341/07);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante “Tariffe per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo 2008-2011” – Atto n. 34/07 (di seguito: primo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 30 novembre 2007 recante “Tariffe per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo 2008-2011 - Orientamenti finali” – Atto n. 47/07 (di seguito: secondo documento per la consultazione).

Considerato che:

- il procedimento in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il terzo periodo di regolazione è stato inserito tra i procedimenti oggetto della sperimentazione triennale

dell'Analisi di impatto della regolazione (AIR) avviata con la deliberazione n. 203/05;

- nel rispetto della suddetta metodologia, gli obiettivi generali del procedimento sono stati indicati nella deliberazione n. 208/06 di avvio del medesimo e sono stati ulteriormente specificati nel primo documento per la consultazione; in particolare per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica tali obiettivi generali sono:
 - a. introduzione di meccanismi di incentivazione allo sviluppo efficiente delle infrastrutture necessarie per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, in coerenza con gli obiettivi generali di sviluppo e integrazione del sistema elettrico nazionale;
 - b. coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità e delle condizioni contrattuali per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica;
 - c. revisione del sistema di tariffazione del servizio di distribuzione, alla luce dell'evoluzione del processo di liberalizzazione, prevedendo eventualmente la semplificazione dei meccanismi tariffari ed il superamento del sistema basato sulle opzioni tariffarie, nonché l'adeguamento del sistema di tariffazione di allacciamenti e diritti fissi;
 - d. possibilità di introdurre criteri di incentivazione al recupero di efficienza nell'erogazione del servizio di distribuzione e di misura che tengano conto del livello relativo di efficienza di ciascuna impresa di distribuzione;
 - e. opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
 - f. ulteriore omogeneizzazione, ove possibile, dei criteri di riconoscimento dei costi e regolazione tariffaria nei settori dell'energia elettrica e del gas.
- in coerenza con la metodologia AIR, il procedimento per la definizione delle regole tariffarie per il terzo periodo di regolazione ha offerto ai soggetti interessati diverse occasioni per intervenire nel procedimento, fornendo elementi utili alla formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità; in particolare:
 - a. nei primi mesi dell'anno 2007 è stata attivata una fase ricognitiva, anche tramite incontri specifici con gli operatori e gli utenti dei servizi;
 - b. in data 2 agosto 2007 è stato diffuso il primo documento per la consultazione, in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni fino all'1 ottobre 2007;
 - c. è stata condotta un'istruttoria sui costi dei servizi di distribuzione, trasmissione e misura dell'energia elettrica, relativi all'anno 2006, basata sui dati resi disponibili dalle imprese;
 - d. in data 14 settembre 2007 è stato organizzato un seminario pubblico per l'approfondimento delle tematiche affrontate nel primo documento per la consultazione;
 - e. nel corso del mese di ottobre 2007 è stata pubblicata sul sito internet dell'Autorità la sintesi delle osservazioni;
 - f. nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2007 sono stati organizzati incontri di approfondimento su tematiche specifiche con Terna, con i

- principali operatori della distribuzione dell'energia elettrica e con le loro associazioni;
- g. in data 30 novembre 2007 è stato diffuso il secondo documento per la consultazione, in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni fino al 17 dicembre 2007;
 - h. in esito ad ogni fase della consultazione sono state valutate le opzioni alternative e riformulate le proposte iniziali tenendo conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati e altresì degli obiettivi del procedimento, generali e specifici, indicati come sopra descritto.
- al fine di garantire l'effettiva applicazione del criterio della salvaguardia dell'economicità e della redditività degli esercenti, come si desume dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, le tariffe devono essere determinate con riferimento ai costi;
 - il procedimento in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, inclusa la revisione delle condizioni economiche di connessione alle reti, per il periodo 2008-2011 avviato con la deliberazione n. 208/06 si è svolto in parallelo all'analogo procedimento per la regolazione della qualità dei servizi elettrici per il medesimo periodo di regolazione, avviato con deliberazione n. 209/06 ed in relazione al quale sono state emanate le deliberazioni n. 281/07, n. 333/07 e n. 341/07.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 481/95, e dell'articolo 1 quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, le tariffe elettriche per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, limitatamente alla quota parte a copertura dei costi operativi e degli ammortamenti, sono state aggiornate nel corso del periodo di regolazione 2004-2007 con il meccanismo del price-cap;
- i costi sostenuti dai distributori nello svolgimento della loro attività sono influenzati dalle caratteristiche della clientela e da fattori ambientali fuori dal controllo dell'impresa per i quali, in presenza di una tariffa unica nazionale, occorre prevedere l'introduzione di opportuni meccanismi di perequazione; e che nel corso del secondo periodo di regolazione, ai sensi dell'articolo 49 del Testo integrato 2004-2007 è stata introdotta la perequazione specifica aziendale;

Considerato che:

- non sussistono specifici vincoli normativi in relazione all'anno di riferimento da utilizzare ai fini della fissazione dei livelli tariffari per il terzo periodo di regolazione;
- con riferimento alla regolazione del servizio di trasmissione nel secondo periodo di regolazione è stato introdotto un meccanismo di incentivazione agli investimenti di sviluppo e di potenziamento della rete di trasmissione nazionale (RTN), senza previsione specifica di durata, il che ne limiterebbe l'applicazione al periodo 2004-2007;
- nel secondo periodo di regolazione sono stati oggetto di incentivazione anche gli investimenti per il Piano di difesa di cui all'articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03;
- i corrispettivi a copertura dei costi di distribuzione per i clienti finali non domestici, nel secondo periodo di regolazione, sono stati definiti direttamente

dalle imprese di distribuzione, nella forma di opzioni tariffarie, nel rispetto dei vincoli fissati dall'Autorità; e che la presenza di opzioni tariffarie differenziate per impresa di distribuzione può risultare un ostacolo ad un adeguato sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica;

- con deliberazione n. 292/06 sono stati disposti obblighi di installazione di misuratori elettronici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione in grado di rilevare, tra le altre grandezze, anche l'energia reattiva prelevata;
- la normativa vigente in materia di condizioni economiche di connessione alle reti elettriche risulta attualmente frammentata in diversi provvedimenti;
- le imprese di distribuzione e la società Terna S.p.A. sostengono oneri in relazione allo sconto sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore, assunti prima dell'1 luglio 1996, inclusi quelli in pensione e in reversibilità.

Considerato che le osservazioni avanzate in sede di consultazione hanno evidenziato, tra l'altro, le seguenti esigenze:

- inquadrare la regolazione delle imprese elettriche minori nell'ambito della più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari non interconnessi con la rete elettrica nazionale;
- aggiornare la quota parte del costo riconosciuto relativa agli ammortamenti sulla base dei meccanismi adottati per l'aggiornamento del capitale investito riconosciuto;
- promuovere ulteriormente lo sviluppo delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione;
- al fine di garantire gli obiettivi di semplicità amministrativa e comparabilità delle tariffe, superare il sistema delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione, prevedendo nel contempo un periodo di transizione per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi e gestionali alle nuove strutture tariffarie obbligatorie;
- mantenere, al fine di garantire gli obiettivi di semplicità amministrativa e trasparenza e di semplicità dei meccanismi tariffari, l'applicazione di una componente CTR, a copertura dei costi di trasmissione, non differenziata su base oraria, e di tariffe TRAS applicate in funzione dei consumi.

Ritenuto che sia necessario:

- ai fini della fissazione dei livelli tariffari per il terzo periodo di regolazione, per garantire una maggiore aderenza dei medesimi con i costi e gli investimenti effettivamente sostenuti dalle imprese, riferirsi, all'anno più prossimo al primo anno del nuovo periodo di regolazione;
- pertanto sia opportuno riferirsi ai costi sostenuti nell'anno 2006 dalle imprese esercenti i servizi regolati oggetto del presente provvedimento, anche per tenere conto, in particolare per il servizio di trasmissione, delle insufficienti informazioni economico contabili fornite con riferimento all'anno 2005 e della rilevante riorganizzazione di tale fase della filiera avvenuta nel corso del medesimo anno 2005;
- in merito alla determinazione del valore del capitale investito riconosciuto (CIR) relativo alle immobilizzazioni nette per il primo anno del nuovo periodo di

regolazione, per ragioni di continuità con il precedente periodo di regolazione, operare in coerenza con le modalità di aggiornamento annuale già effettuate annualmente nel corso del presente periodo regolatorio, prevedendo la rettifica del valore del *CIR* per l'anno 2007 in funzione:

- a. della variazione media annua del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'ISTAT, riferito al periodo II trimestre 2006 – I trimestre 2007;
 - b. degli investimenti netti realizzati nel 2006, calcolati tenendo conto degli ammortamenti riconosciuti in tariffa, dei disinvestimenti e della variazione delle immobilizzazioni in corso;
 - c. della rettifica delle modalità di valorizzazione degli investimenti netti aggiuntivi, per tener conto dei contributi in conto capitale erogati dai clienti finali, da enti pubblici o organismi comunitari, in coerenza con le metodologie adottate nel settore gas.
- fissare il tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto pari al 6,9% per il servizio di trasmissione, al 7% per il servizio di distribuzione, ivi incluse le relative attività commerciali, e al 7,2% per il servizio di misura;
 - aggiornare l'ammortamento riconosciuto in tariffa per il primo anno del nuovo periodo di regolazione procedendo a:
 - a) rivedere l'ammortamento garantito nel corrente periodo di regolazione adeguandone l'importo in relazione agli effetti del *price-cap* - la cui applicazione nel periodo 2004-2007 è stata disposta con legge n. 290/03 - nonché per tener conto del valore delle immobilizzazioni lorde incluse nella base di riferimento del periodo 2004-2007 e che al 31 dicembre 2006 risultavano completamente ammortizzate o dismesse;
 - b) integrare il valore dell'ammortamento per tener conto dei nuovi investimenti effettivamente realizzati nel periodo 2002-2006, adeguatamente rivalutati.
 - allineare le modalità di aggiornamento della quota di ammortamento con le logiche previste per l'aggiornamento del capitale investito riconosciuto, escludendola dall'ambito di applicazione del *price-cap*;
 - in relazione alla quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi, fissare un obiettivo di aumento annuo della produttività pari al 2,3% per il servizio di trasmissione, al 1,9% per la distribuzione e al 5,0%, per il servizio di misura, tale da consentire il trasferimento ai clienti finali, entro otto anni, per trasmissione e distribuzione ed entro sei anni per il servizio di misura, dei maggiori recuperi di efficienza già realizzati dalle imprese nel secondo periodo di regolazione, come rilevati a livello medio nazionale;
 - incentivare il riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima dell'1 luglio 1996 (inclusi quelli attualmente in pensione e in reversibilità) al fine di evitare distorsioni del segnale di prezzo percepito da tali consumatori domestici, e di ridurre rischi di un uso inefficiente dell'energia elettrica e le complicazioni amministrative in capo al distributore e al venditore.

Ritenuto che:

- sia necessario procedere ad una revisione del meccanismo di incentivazione agli investimenti di sviluppo e di potenziamento della rete di trasmissione nazionale (RTN), individuando criteri oggettivi per la definizione di un ordine di priorità

degli investimenti, tramite la definizione di indici di efficacia in grado di misurare il beneficio per il sistema elettrico e al contempo introdurre meccanismi di responsabilizzazione del soggetto regolato che incentivino una crescente efficienza nelle politiche di investimento;

- sia necessario, al fine di evitare effetti negativi sugli investimenti di trasmissione, dare corso immediato alle iniziative di promozione degli investimenti in infrastrutture di rete di trasmissione anche in assenza dell'indice di efficacia di cui al precedente alinea:
 - a. adottando, già a partire dal primo anno del terzo periodo di regolazione, uno schema di incentivi differenziati definiti in relazione alla tipologia di investimento, in analogia con quanto già oggi previsto per il settore del trasporto gas, associando ad ogni tipologia di investimento individuata uno specifico livello di extra remunerazione e di durata dell'incentivo;
 - b. confermando l'applicazione di una maggiorazione pari al 2% sul WACC per gli investimenti di sviluppo della RTN realizzati entro il 31 dicembre 2007, per ulteriori 12 anni;
 - c. prevedendo che, nel corso degli anni 2008 e 2009, sia definito un indice di efficacia, da utilizzare in via sperimentale a partire dal 2011, con riferimento agli investimenti che entreranno in funzione entro il 31 dicembre 2009.
- sia opportuno prevedere che il capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari per l'anno 2008, in relazione agli investimenti relativi al Piano di difesa di cui all'articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03 includa le stime comunicate da Terna di entrata in esercizio di nuovi investimenti destinati a tale scopo entro il termine dell'anno 2008;
- sia opportuno subordinare l'inclusione nel capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari di investimenti relativi al Piano di difesa di cui all'articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03 previsti per gli anni successivi al 2008 al completamento degli investimenti netti inclusi nella base di capitale utilizzata ai fini della definizione dei livelli tariffari applicati nell'anno precedente.

Ritenuto che:

- con riferimento alla regolazione del servizio di distribuzione, sia opportuno introdurre meccanismi tariffari che consentano la promozione di tipologie di investimento ritenute particolarmente utili per lo sviluppo e l'efficienza delle infrastrutture della rete di distribuzione, ad integrazione degli incentivi forniti dalla regolazione della qualità; e che la selezione di detti investimenti, in analogia con i criteri sopra richiamati per il servizio di trasmissione, avvenga tramite la definizione di opportuni indici di efficacia in grado di misurare il beneficio per il sistema elettrico;
- con riferimento al precedente alinea, per dare corso immediato alle iniziative di promozione degli investimenti in infrastrutture di rete in considerazione dei tempi necessari per lo sviluppo di un indice di efficacia che risponda ai criteri di trasparenza, verificabilità, semplicità e facilità di applicazione, similmente a quanto proposto per il servizio di trasmissione, sia necessario:
 - a. attivare, già dall'inizio del prossimo periodo di regolazione, incentivi mirati su alcune tipologie di investimento, in grado di apportare immediati benefici al sistema elettrico;

- b. sviluppare, in corso di periodo regolatorio, indicatori di efficacia degli investimenti, al fine di modulare l'incentivazione prevista;
- sia opportuno superare il sistema basato sulle opzioni tariffarie proposte dalle imprese distributrici, al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel segmento della vendita dell'energia elettrica, caratterizzato dalla recente totale apertura alla concorrenza;
 - sia opportuno rendere obbligatoria l'applicazione di corrispettivi per prelievi di energia reattiva in relazione ai punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nonché in relazione ai prelievi di energia reattiva nei punti di interconnessione tra reti;
 - con riferimento al servizio di distribuzione, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi e gestionali, sia opportuno prevedere, limitatamente alle utenze in media tensione per usi diversi e in bassa tensione per usi diversi, un periodo transitorio non superiore a 3 mesi, anche al fine di limitare l'impatto negativo sulla concorrenza, durante il quale le imprese distributrici applicano le opzioni tariffarie di distribuzione in vigore al 31 dicembre 2007, opportunamente ribassate per tenere conto dei nuovi vincoli di ricavo imposti alle imprese per l'anno 2008, prevedendo penalità in capo alle imprese di distribuzione nel caso di mancato rispetto del termine indicato;
 - sia opportuno prevedere un regime generale di perequazione e un regime di perequazione specifico aziendale, garantendo la copertura degli scostamenti nei costi sostenuti dalle imprese riconducibili a fattori fuori dal loro controllo;
 - sia necessario prevedere, nel corso del prossimo periodo di regolazione, con particolare riferimento alle tariffe a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione, forme di adeguamento dinamico dei corrispettivi tariffari e di revisione a consuntivo del costo riconosciuto, anche alla luce delle profonde modifiche in atto nel contesto elettrico nazionale, non ultime quelle relative all'avvio di specifiche società per l'erogazione del servizio di maggior tutela;
 - in relazione a quanto previsto dal precedente alinea, debba essere attivato uno specifico meccanismo di perequazione e che il medesimo debba essere definito entro il 29 febbraio 2008, sulla base delle proposte contenute nel capitolo 25 del secondo documento per la consultazione.

Ritenuto che:

- sia opportuno con riferimento al servizio di misura, ai fini della determinazione e dell'aggiornamento della quota di ammortamento riconosciuta, nonché della revisione del valore del capitale investito in corso di periodo, procedere alla revisione della vita utile riconosciuta ai misuratori elettronici in bassa tensione, prevedendo il riconoscimento di una durata pari a 15 anni;
- in relazione alla dismissione anticipata dei misuratori elettromeccanici in bassa tensione non ancora completamente ammortizzati per poter procedere all'installazione di nuovi misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06, sia opportuno riconoscere alle imprese, una quota aggiuntiva di ammortamento in relazione ai misuratori dismessi prima della fine della vita utile standard pari a 20 anni;

- in relazione alla fissazione dei corrispettivi per il servizio di misura, sia opportuno:
 - a) prevedere l'allocazione diretta dei costi di capitale e ammortamento, ivi inclusi i costi di capitale connessi con i sistemi di telegestione, in maniera differenziata per livello di tensione;
 - b) prevedere l'allocazione dei costi con criteri in uso nel secondo periodo di regolazione, che facevano riferimento al numero di punti di prelievo e alla potenza, limitatamente ai costi non oggetto di allocazione diretta, tenendo anche conto del numero di letture obbligatorie;
 - c) dare separata evidenza ai costi riconosciuti a copertura di:
 - installazione e manutenzione,
 - raccolta del dato di misura;
 - validazione e registrazione dei dati.
- in attesa che si completi il piano di installazione e di attivazione di misuratori elettronici in bassa tensione di cui alla deliberazione n. 292/06, sia opportuno prevedere che, nel caso in cui i misuratori installati non siano in grado di misurare i prelievi di energia reattiva, i corrispettivi per i prelievi di energia reattiva siano posti pari a zero.

Ritenuto inoltre opportuno:

- in vista della revisione dei criteri di deroga all'imposizione delle componenti A, prevedere che le aliquote di dette componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh possano essere differenziate in funzione di un massimo di 4 (quattro) scaglioni di consumo mensile;
- rinviare l'attivazione del nuovo sistema di deroghe all'imposizione delle componenti A, da attuarsi secondo quanto indicato nel capitolo 44 del primo documento per la consultazione, al 1 aprile 2008, ad invarianza del gettito garantito dalle tipologie interessate; e che la scaglionatura dei corrispettivi per livello di consumo avvenga gradualmente, assorbendo in modo differenziato le variazioni in diminuzione e in aumento delle componenti A disposte a partire dall'1 gennaio 2008.

Ritenuto che sia necessario:

- rinviare a successivi provvedimenti, da emanarsi entro il 29 febbraio 2008, il completamento della disciplina in materia di:
 - perequazione dei ricavi relativi alla remunerazione riconosciuta al servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione;
 - modalità di applicazione ed aggiornamento per il periodo di regolazione 2008-2011 dei meccanismi di perequazione specifica aziendale;
 - perequazione generale dei costi di distribuzione;

Ritenuto che sia opportuno:

- con riferimento alla regolazione delle imprese elettriche minori, rinviare nel corso dell'anno 2008 il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie, in conformità a quanto previsto nel primo documento per la consultazione, prevedendo una proroga fino al 31 dicembre 2008 dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie.

Ritenuto che:

- al fine di migliorare la trasparenza delle condizioni applicate dagli esercenti per la connessione alle reti di trasmissione e di distribuzione, fornendo al contempo adeguati segnali di prezzo ai clienti finali che intendono connettersi alla rete, al fine di rimuovere eventuali barriere allo sviluppo dei mercati al dettaglio della vendita dell'energia elettrica, nonché di promuovere, laddove possibile, lo sviluppo della concorrenza anche nell'ambito delle attività attualmente regolate, sia necessario procedere al semplice riordino della normativa vigente in materia di condizioni economiche di connessione alle reti elettriche, salvo limitati interventi innovativi, in attesa di una revisione complessiva della disciplina, da attuarsi nel corso del terzo periodo di regolazione;
- in attesa del riordino complessivo della disciplina per l'erogazione del servizio di connessione, ivi inclusa l'estensione ai corrispettivi di connessione a forfait del trattamento come contributi in conto capitale, sia opportuno che i contributi a forfait debbano essere assoggettati ad aggiornamento annuale in coerenza con quanto disposto per la quota parte dei corrispettivi di distribuzione a copertura dei costi operativi;
- al fine di evitare che costi generati dai singoli clienti finali vengano redistribuiti sulla generalità dei clienti, sia opportuno limitare il numero di cambi di fornitore esentati dal pagamento dei contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi, salvaguardando, comunque, i rientri nel servizio di maggior tutela e nel servizio di salvaguardia

DELIBERA

Articolo 1

Testo integrato per il periodo di regolazione 2008-2011

- 1.1 È approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: Testo integrato), allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).
- 1.2 Sono approvate le Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (*Allegato B*).

Articolo 2

Disposizioni transitorie in materia di tariffe di distribuzione per l'anno 2008

- 2.1 Le imprese distributrici applicano fino al 31 marzo 2008, limitatamente alle utenze in media tensione per usi diversi e alle utenze in bassa tensione per usi diversi, le opzioni tariffarie di distribuzione in vigore al 31 dicembre 2007, ovvero per le imprese ammesse al regime tariffario semplificato di cui all'articolo 13 del Testo integrato 2004-2007, la tariffa di cui al medesimo

- articolo 13, con corrispettivi ridotti del 10% per le utenze in bassa tensione e del 5% per le utenze in media tensione.
- 2.2 Il ricavo effettivo RE_m , di cui all'articolo 34 del Testo integrato, per il periodo 1 gennaio 2008 – 31 marzo 2008, è calcolato tenendo conto di quanto disposto al precedente comma 2.1.
- 2.3 In caso di mancato rispetto del termine del 31 marzo 2008 di cui al comma 2.1, le imprese di distribuzione, sono obbligate a:
- emettere fatture di conguaglio relativamente al periodo successivo all'1 aprile 2008 sulla base delle tariffe obbligatorie determinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7 del Testo integrato;
 - ridurre per l'anno 2008 l'ammontare RR_m di cui all'articolo 34 del Testo integrato, in misura pari all'1% per ogni mese di ritardo rispetto al termine indicato nel comma 2.1.

Articolo 3

Disposizioni transitorie in materia di corrispettivi per i prelievi di energia reattiva

- 3.1 In deroga a quanto disposto dal comma 8.1 del Testo integrato e limitatamente alle utenze in bassa tensione, nel caso in cui i misuratori esistenti non siano in grado di misurare i prelievi di energia reattiva, i corrispettivi per i prelievi di energia reattiva previsti dal medesimo comma sono posti pari a zero fino ad avvenuta installazione dei misuratori previsti dalla deliberazione n. 292/06.

Articolo 4

Certificazione ai fini dell'applicazione delle condizioni tariffarie di cui al comma 16.4 del Testo integrato

- 4.1 La certificazione di cui al comma 16.5 del Testo integrato, necessaria ai fini dell'applicazione delle condizioni tariffarie di cui al comma 16.4 del Testo integrato deve essere resa disponibile al distributore competente entro il 30 giugno 2008.
- 4.2 Fino al termine di cui al precedente comma 4.1 il distributore applica, salvo conguaglio, le condizioni di cui al comma 16.4 a fronte di richiesta scritta da parte del soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione.
- 4.3 Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4.1 comporta la rifatturazione, per l'intero periodo 1 gennaio – 30 giugno 2008, secondo le condizioni tariffarie previste per i clienti finali.

Articolo 5

Disposizioni in materia di revisione delle deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A di cui al comma 73.1 del Testo integrato

- 5.1 A partire dall'1 aprile 2008, ai fini delle deroghe di cui al comma 73.1 del Testo integrato, le componenti tariffarie di cui al comma 45.2, lettere da a) a d) del Testo integrato, almeno in relazione alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere f) e g) del medesimo Testo integrato, saranno differenziate prevedendo scaglioni di consumo mensile:

- a) fino a 4 GWh;
 - b) oltre 4 GWh fino a 8 GWh;
 - c) oltre 8 GWh fino a 12 GWh;
 - d) oltre 12 GWh.
- 5.2 La differenziazione dei corrispettivi assorbirà le variazioni in aumento e in diminuzione delle componenti tariffarie A di cui al comma 5.1, registrate a partire dall'1 gennaio 2008.
- 5.3 In deroga a quanto disposto dal comma 73.1 del Testo integrato, fino al 31 marzo 2008 la soglia del consumo mensile di cui al medesimo comma 73.1 è fissata pari a 8 GWh.

Articolo 6

Avvio di procedimento per l'individuazione di indicatori di efficacia degli investimenti ai fini dell'incentivazione del potenziamento delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e in materia di monitoraggio del livello di indebitamento

- 6.1 E' avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di :
- a) definizione di indicatori di efficacia degli investimenti ai fini dell'incentivazione del potenziamento delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
 - b) monitoraggio del livello di indebitamento degli esercenti i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.
- 6.2 In relazione a quanto previsto dal comma 6.1, lettera b), il procedimento è finalizzato ad individuare strumenti che favoriscano il mantenimento di condizioni di equilibrio economico finanziario del settore, eventualmente disincentivando politiche che prevedano un eccessivo ricorso al capitale di debito.
- 6.3 Nell'ambito del procedimento di cui al comma 6.1:
- a) sono convocati, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, incontri con i soggetti interessati e con le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
 - b) sono istituiti, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati;
 - c) sono resi disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti in materia.
- 6.4 Il Direttore responsabile della Direzione Tariffe dell'Autorità procede:
- a) allo svolgimento delle attività conoscitive ed istruttorie per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 6.1 e 6.2 del presente articolo;
 - b) alle convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento;
 - c) alla predisposizione di documenti per la consultazione e di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza.

Articolo 7

Disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione

- 7.1 Fino al riordino complessivo della disciplina per l'erogazione del servizio di connessione, l'Autorità aggiorna, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di efficacia, i contributi riportati nelle tabelle da 1 a 8 dell'Allegato B al presente provvedimento, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 10.1 del Testo integrato.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 8.1 La deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificata e integrata, continua ad essere applicata limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all'1 gennaio 2008.
- 8.2 E' abrogato il punto 2 della deliberazione n. 272/07.
- 8.3 Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dall'1 gennaio 2008.

29 dicembre 2007

Il Presidente: Alessandro Ortis